

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	357
Data del provvedimento	09-02-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR-M6 "SALUTE"-C1 e C2: ACCORDO QUADRO 1 () (OG1-OG11) e () (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, () Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, COT e Ospedali sicuri e ACCORDO QUADRO 2 () (OG2-OG11) e () (E.22–S.03–IA.02–IA.04) per restauro, () Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, COT e ospedali sicuri: recepimento provvedimenti di aggiudicazione disposti da INVITALIA () sub lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica"

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del	MATTEOLI DONATELLA
procedimento	

	Conti Economici		
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo				
Allegato N° pag. Oggetto				
A	2	Tabella aggiudicatari dei Cluster assegnati per il sub-lotto 2 degli Accordi quadro 1 e 2 per l'Azienda USL Toscana centro, compresi i Cluster rimasti da assegnare per l'Accordo quadro 1		
В	42	Schema di Contratto Accordo Quadro 1 e 2 per sub-lotto 2 ?Servizi di verifica?		



IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005";

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1481 del 16/12/2022 con cui l'Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Vista la delibera n. 1348 del 26/09/2019 "Modifica Delibera n. 644/2019 'Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)" e Delibera n. 885/2017 'Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle gare d'appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR", con la quale sono state modificate e integrate le deleghe dirigenziali vigenti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica, procedendo conseguentemente alla ripartizione delle competenze all'adozione o alla sottoscrizione degli atti e, nello specifico, prevedendo che sia adottato mediante provvedimento dirigenziale il recepimento di aggiudicazioni ed altri provvedimenti – disposte a favore dell'Azienda – da ESTAR o da altre Centrali di committenza;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs.50/2016 e <u>ss.mm</u>.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" come novellato dalla Legge n. 55 del 14/6/2019 di "Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32 recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, più specificatamente, la Missione 6 Salute nell'ambito del PNRR, e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che "La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo



quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC) e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con particolare riferimento al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

Premesso che:

- la Missione 6-Salute del PNRR, cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica;
- il sopra richiamato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- con il sopra richiamato Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, sono state distribuite le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6-Salute alle Regioni e alle Province autonome responsabili della loro attuazione, quali "Soggetti Attuatori", ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti della Missione 6 –Salute anzi indicati;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati;
- i Soggetti Attuatori degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi, quali "Soggetti Attuatori Esterni";
- è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, il Ministero della Salute, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), la Regione Toscana, in qualità di Soggetto Attuatore, con Provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione di interventi perfezionato in data 05/07/2022, ha delegato l'Azienda USL Toscana centro, quale Soggetto Attuatore Esterno, all'esecuzione e all'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, come disposto con la Delibera della Giunta regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022, nella quale, all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del citato atto, sono stati altresì riepilogati i RUP di ciascuna linea di intervento nominati dai diversi Soggetti Attuatori Esterni;

Richiamate le Delibere del Direttore Generale:

- n. 771 del 30/06/2022 ad oggetto "PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE" - Componenti C1 e C2 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 e 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di lavorazione SOA OG1 - OG11 e dalle categorie di progettazione E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04)": determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione degli Interventi PNRR dell'Azienda USL Toscana Centro",


- n. 772 del 30/06/2022 ad oggetto "PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE" - Componente C1 e C2 – PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 e 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di lavorazione SOA OG2 - OG11 e dalle categorie di progettazione E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04)": determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione degli interventi del PNRR dell'Azienda USL Toscana Centro",

con le quali l'Azienda USL Toscana centro:

- ha disposto di volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell'Azienda USL Toscana centro, in qualità di stazione appaltante alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di gara aperte sopra richiamate, finalizzate:
 - all'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto le seguenti prestazioni (Sublotti prestazionali):
 - servizi tecnici comprendenti le prestazioni di: progettazione, attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - verifica della progettazione;
 - lavori;
 - lavori in appalto integrato,
 - collaudo;
 - alla stipula di tali Accordi Quadro con gli Operatori economici aggiudicatari ai quali l'Azienda USL Toscana centro intende fare ricorso per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sul PNRR e PNC dettagliati nell'allegato A alle deliberazioni in parola, nel quale vengono precisati, per ciascun intervento, i sub-lotti prestazionali in interesse;
- ha preso atto e approvato la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte di INVITALIA per l'indizione delle procedure aperte sopra citate, ritenendole coerenti con gli impegni assunti con il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore;
- ha disposto di poter ricorrere agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA con i soggetti aggiudicatari al fine dell'affidamento delle suddette prestazioni (Sub-lotti prestazionali) necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR e PNC di propria competenza, come meglio dettagliato nel suddetto allegato A alle citate deliberazioni;

Considerato che, in esito alle manifestazioni di interesse trasmesse dai Soggetti Attuatori Esterni ad Invitalia, la stessa, in qualità di Centrale di Committenza, ha provveduto all'indizione di gare mediante distinte procedure aperte, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di n. 3 Accordi quadro multilaterali, di cui di interesse dell'Azienda USL Toscana centro sono i seguenti:

- Accordo quadro con più Operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 S.03 IA.02 IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri (di seguito, per brevità, Accordo quadro 1),
- Accordo quadro con più Operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 S.03 IA.02 IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici



e che, in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi, ogni procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici, a loro volta ripartiti in n.5 sub-lotti prestazionali, così distinti:

- Sub-lotto Prestazionale 1: "Servizi tecnici",
- Sub-lotto Prestazionale 2: "Servizi di verifica",
- Sub-lotto Prestazionale 3: "Lavori",
- Sub-lotto Prestazionale 4: "Lavori in appalto integrato",
- Sub-lotto Prestazionale 5: "Servizi di collaudo",

ed all'interno di ciascun lotto geografico e per ciascun sub-lotto prestazionale gli interventi sono stati raggruppati in "Cluster";

Preso atto dei seguenti provvedimenti di aggiudicazione adottati da Invitalia per il sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica" degli Accordi quadro 1 e 2:

- provvedimento di aggiudicazione prot. 0326894 del 10/11/2022 relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi quadro con più Operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 S.03 IA.02 IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri;
- provvedimento di aggiudicazione prot. 0326937 del 10/11/2022 relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.Lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi quadro con più Operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 S.03 IA.02 IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri;

con i quali, per ciascun Accordo Quadro:

- sono state disposte:
 - l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal Rup di Invitalia in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nei Lotti geografici di partecipazione,
 - l'assegnazione dei Cluster con conseguente aggiudicazione delle procedure di gara in parola agli Operatori economici indicati nei provvedimenti sopra richiamati;
- è stato dato atto che, all'esito dei provvedimenti di aggiudicazione in parola, non tutti i Cluster relativi ai Lotti Geografici del Sub-lotto Prestazionale 2 "Servizi di Verifica" delle procedure di gara sono stati assegnati, cosicché sussistevano ancora dei Cluster Scoperti e che, pertanto, si sarebbe proceduto all'assegnazione dei Cluster scoperti (ed eventualmente dei Cluster Ancora Scoperti), ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16 del Disciplinare Unico,
- è previsto che, nelle more dell'ultimazione delle verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della partecipazione alle procedure di gara di cui trattasi, Invitalia possa esercitare la facoltà di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione del singolo Accordo quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e i Soggetti Attuatori Esterni, in ragione dell'eventuale sottoscrizione del verbale di avvio d'urgenza del singolo Accordo quadro, possano esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo;

Preso atto, inoltre, dei seguenti provvedimenti di aggiudicazione dei Cluster Scoperti e dei Cluster Ancora Scoperti, adottati da Invitalia per il sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica" degli Accordi quadro 1 e 2:



- provvedimento di aggiudicazione prot. 0005963 del 10/01/2023 relativo alla procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione dell'Accordo quadro 1;
- provvedimento di aggiudicazione prot. 0347597 del 29/11/2022 relativo alla procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione dell'Accordo quadro 2;

con i quali:

- è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal Rup di Invitalia in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari dei Cluster Scoperti e Cluster Ancora Scoperti nei Lotti geografici di partecipazione,
- sono stati assegnati alcuni dei Cluster Scoperti e dei Cluster Ancora Scoperti di competenza con conseguente aggiudicazione delle procedure di gara in parola agli Operatori economici indicati nei provvedimenti stessi, dando atto che, per la sola procedura aperta relativa all'Accordo quadro 1, rimangono non assegnati alcuni Cluster relativi ai Lotti Geografici del Sub-lotto Prestazionale 2 "Servizi di verifica" della procedura di gara stessa e che, pertanto, per tali Cluster si procederà alla relativa assegnazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16 del Disciplinare Unico, attivando una procedura negoziata secondo quanto previsto dall'articolo 63, co. 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
- è stata disposta la prosecuzione delle verifiche del possesso, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della partecipazione alle procedure di gara di cui trattasi;

Dato atto che gli Operatori economici individuati nei suddetti provvedimenti di aggiudicazione per i Cluster assegnati di competenza dell'Azienda USL Toscana centro, nell'ambito del Lotto geografico 20 Toscana 1, per l'Accordo quadro 1, sub-lotto 2 "Servizi di verifica" (CIG: 9326623CC4), e del Lotto geografico 8 Toscana 1, per l'Accordo quadro 2, sub-lotto 2 "Servizi di verifica" (CIG: 9326834AE4), sono indicati in dettaglio, inclusi i relativi ribassi offerti e gli interventi connessi, nella tabella allegata sotto la lettera A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che comprende anche l'indicazione dei Cluster rimasti non assegnati per l'Accordo quadro 1 in relazione al relativo intervento;

Dato atto, inoltre, che si sono concluse le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alle procedure di gara aperta di cui trattasi, in capo ai suddetti Operatori economici aggiudicatari nei vari Cluster del sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica" in interesse, come notificato da Invitalia con le comunicazioni d'efficacia del 19, 20 e 23 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, per quanto anzidetto, relativamente agli Accordi Quadro 1 e 2 in parola, di prendere atto, con il presente provvedimento, dell'assegnazione dei Cluster di competenza per il sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica", come disposto con i provvedimenti di aggiudicazione emessi da Invitalia e sopra richiamati e, pertanto, di recepire le aggiudicazioni - divenute efficaci all'esito delle prescritte verifiche come notificato da Invitalia con le sopra richiamate comunicazioni d'efficacia - ai vari Operatori economici, come dettagliati nella tabella allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che comprende anche l'indicazione dei Cluster rimasti non assegnati per l'Accordo quadro 1 in relazione al relativo intervento;

Ritenuto, inoltre:

- per l'Accordo quadro 1, nelle more della sua sottoscrizione, non essendo ancora decorso il termine dilatorio per la stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. (c.d. stand still period), che è facoltà dell'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Rup di ciascun intervento, di poter avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici, secondo la procedura prescritta da Invitalia, come notificato dalla stessa con le proprie comunicazioni indirizzate ai Soggetti Attuatori Esterni;
- per l'Accordo quadro 2, di procedere all'emissione degli Ordini di Attivazione (ODA) e alla stipula dei relativi Contratti Specifici all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo quadro, secondo le indicazioni contenute nella procedura prescritta da Invitalia, come notificato dalla stessa con le proprie comunicazioni indirizzate ai Soggetti Attuatori Esterni;



Preso atto degli schemi di Contratto Accordo quadro, facenti parte della documentazione posta a base delle gare aperte indette da Invitalia, allegati **B** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, riportanti le obbligazioni giuridicamente impegnative che saranno poi applicate ai singoli Contratti Specifici;

Dato atto, quindi, che l'Azienda, con successivi separati atti, si riserva di procedere alla stipula di Contratti Specifici con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Cluster, nel sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica" degli Accordi Quadro 1 e 2 in parola, nei quali sarà altresì riportata l'assunzione dell'impegno di spesa con indicazione delle fonti di finanziamento necessarie alla copertura del servizio tecnico relativo all'intervento in interesse;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto stante la necessità di emettere gli Ordini di Attivazione (ODA) e avviare così l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici relativi al sub-lotto 2 "Servizi di verifica" in interesse, nel rispetto delle indicazioni procedurali fornite da Invitalia, in considerazione degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che la presente determinazione non comporta costi;

Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Donatella Matteoli, titolare dell'incarico di funzione: attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto con il presente provvedimento, relativamente agli Accordi Quadro 1 e 2 in parola, dell'assegnazione dei Cluster di competenza per il sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di Verifica", come disposto con i provvedimenti di aggiudicazione adottati da Invitalia prot. 0326894 del 10/11/2022, prot. 0326937 del 10/11/2022, prot. 0005963 del 10/01/2023 e prot. 0347597 del 29/11/2022 relativi alle procedure di gara aperta e richiamati in premessa e, pertanto, di recepire le aggiudicazioni - divenute efficaci all'esito delle prescritte verifiche come notificato da Invitalia con le comunicazioni d'efficacia richiamate in premessa - ai vari Operatori economici nell'ambito del Lotto geografico 20 Toscana 1, per l'Accordo quadro 1, sub-lotto 2 "Servizi di verifica" (CIG: 9326623CC4), e del Lotto geografico 8 Toscana 1, per l'Accordo quadro 2, sub-lotto 2 "Servizi di verifica" (CIG: 9326834AE4), come dettagliati nella tabella allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che comprende anche l'indicazione dei Cluster rimasti non assegnati per l'Accordo quadro 1 in relazione al relativo intervento;

2) di dare atto che:

- per l'Accordo quadro 1, nelle more della sua sottoscrizione, non essendo ancora decorso il termine dilatorio per la stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. (c.d. stand still period), è facoltà dell'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Rup di ciascun intervento, di poter avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici, secondo la procedura prescritta da Invitalia, come notificato dalla stessa con le proprie comunicazioni indirizzate ai Soggetti Attuatori Esterni,
- per l'Accordo quadro 2, è possibile procedere all'emissione degli Ordini di Attivazione (ODA) e alla stipula dei relativi Contratti Specifici all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo quadro, secondo le indicazioni contenute nella procedura prescritta da Invitalia, come notificato dalla stessa con le proprie comunicazioni indirizzate ai Soggetti Attuatori Esterni;



- 3) di prendere atto degli schemi di Contratto Accordo quadro, facenti parte della documentazione posta a base delle gare aperte indette da Invitalia, allegati **B** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, riportanti le obbligazioni giuridicamente impegnative che saranno poi applicate ai singoli Contratti Specifici;
- 4) di dare atto, quindi, che l'Azienda USL Toscana centro, con successivi separati atti, si riserva di procedere alla stipula di Contratti Specifici con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Cluster, nel sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica" degli Accordi Quadro 1 e 2 in parola, nei quali sarà altresì riportata l'assunzione dell'impegno di spesa con indicazione delle fonti di finanziamento necessarie alla copertura del servizio tecnico relativo all'intervento in interesse;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta costi;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo Dott. Massimo Martellini

CIG LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO	CLUSTER	CUP	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PROVIN CIA	COMUNE	INDIRIZZO	RUP	AGGIUDICATARIO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 10	D38I22000080002	Ospedali di comunità	РО	PRATO	Galcianese .56	GAVAZZI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 10	D57H22000630006	Case della Comunità	PT	PISTOIA	Viale Matteotti .9	TESI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 10	D57H22000640006	Ospedali di comunità	PT	PISTOIA	Viale Matteotti .9	TESI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 11	D94E22000150006	Ospedali di comunità	PT	MONSUMMANO TERME	Fonda .206	TESI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 11	D94E22000320006	Ospedali di comunità	FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO	Piazza XXV Aprile .10	SALMOIRAGHI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 3	D11B22001400002	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Viale Europa .snc	SALMOIRAGHI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 3	D11B22001410002	Case della Comunità	FI	REGGELLO	Piazza C A Dalla Chiesa .snc	BIGAZZI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 3	D14E22000200006	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Via Chiusi .4	BIGAZZI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 4	D14E22000230002	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Lungarno Santa Rosa .13/15	SALMOIRAGHI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 4	D14E22000240006	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Via Gabriele D'Annunzio .29	SALMOIRAGHI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 4	D15F22000610002	Case della Comunità	РО	MONTEMURLO	Sandro Pertini .snc	ALLEGRANTI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 4	D18I22000040002	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Via dell'Osteria .8	SALMOIRAGHI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 5	D19J22001190006	Case della Comunità	FI	FIRENZE	Viale Morgagni .33	BIGAZZI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 5	D24E22000130002	Case della Comunità	РО	POGGIO A CAIANO	Giotto .1	ALLEGRANTI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 5	D33D22000620002	Case della Comunità	FI	MONTELUPO FIORENTINO	Viale Centofiori30	TANI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 5	D33D22000630004	Case della Comunità	PI	SANTA CROCE SULL'ARNO	Via Mainardi .2	TANI	SCOPERTO
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 6	D33D22000650002	Case della Comunità	FI	FUCECCHIO	Piazza Lavagnini .2	TANI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 6	D38I22000090002	Case della Comunità	PO	PRATO	Cavour .87	ALLEGRANTI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 6	D64E21002220006	Case della Comunità	FI	IMPRUNETA	Via Papa Giovanni XXIII .4/6	BIGAZZI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 7	D61B21008990006	Ospedale sicuro	PT	SAN MARCELLO PITEGLIO	G Marconi .160	TESI	SCOPERTO

	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D61B22001280006	Case della Comunità	FI	DICOMANO	Piazza Buonamici .snc	MEUCCI	SCOPERTO
9326623CC4		7							
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D64E22000150006	Case della Comunità	FI	BORGO SAN	Viale della Resistenza	RAZZOLINI	SCOPERTO
9326623CC4		7				LORENZO	angolo Via Gobetti .17/19		
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D64E22000160006	Ospedali di comunità	FI	BORGO SAN	Viale della Resistenza	RAZZOLINI	SCOPERTO
9326623CC4		7				LORENZO	angolo Via Gobetti .17/19		
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D81B22001130002	Case della Comunità	FI	PONTASSIEVE	Via Aretina .snc	SALMOIRAGHI	INARCHECK
9326623CC4		8							TV WEITER
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D84E22000230006	Case della Comunità	PT	MASSA E COZZILE	Primo Maggio .154	TESI	INARCHECK
9326623CC4		8							
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D89J22001330006	Case della Comunità	FI	LASTRA A SIGNA	Via Livornese .277	BIGAZZI	INARCHECK
9326623CC4		8		0 1 11 0 11)				MELICOL	
0226622664	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D91B22000830006	Case della Comunità	FI	SESTO FIORENTINO	Ariosto .snc	MEUCCI	INARCHECK
9326623CC4	AZIENDA LICI TOCCANA CENTRO	8	D05533000400003	Considelle Committà	FI	FIGURE F INICICA	Via Ciarra i da Varra a la companya	SALMOIRAGHI	
9326623CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D95F22000480002	Case della Comunità	FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO	Via Giovanni da Verrazzano	SALIVIOIRAGHI	INARCHECK
9320023CC4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D17H22001020006	Ospedali di comunità	FI	FIRENZE	snc Via della Piazzuola .68	ROSSI	Bureau Veritas Italia
9326623CC4	AZILINDA OSL TOSCANA CLIVINO	aQI - TOSCANA I -	D171122001020000	Ospedan di comunita	гі	FINLINZL	Via della Flazzuola .08	110331	S.p.A.
3320023004	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D31B21009070006	Ospedale sicuro	PT	PESCIA	Cesare Battisti .2	TESI	Bureau Veritas Italia
9326623CC4	, LEICHBACOSE 1030AUT CEITING	9	551521005070000	ospeddie siedro		1 230,71	Gesare Battisti iz		S.p.A.
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D31B21009080006	Ospedale sicuro	PT	PESCIA	Cesare Battisti .2	TESI	Bureau Veritas Italia
9326623CC4		9							S.p.A.
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D32C21001710006	Ospedale sicuro	PT	PESCIA	Cesare Battisti .2	TESI	Bureau Veritas Italia
9326623CC4		9							S.p.A.
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 -	D79J22001110006	Case della Comunità	FI	SCANDICCI	Via Vivaldi .snc	BIGAZZI	Bureau Veritas Italia
9326623CC4		9							S.p.A.
9326834AE4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ2 - TOSCANA - 1	D14E22000300006	Ospedali di comunità	FI	SIGNA	Via Egisto Ferroni .6	RAZZOLINI	Pro Iter Progetto
3320034AL4								NAZZOLINI	Infrastrutture Territorio S.r.l.
9326834AE4	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ2 - TOSCANA - 1	D28I22000070006	Ospedali di comunità	PI	SAN MINIATO	Piazza XX Settembre .6	TANI	Pro Iter Progetto
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ2 - TOSCANA - 1	D72C22000600006	Ospadala sisura	FI	FUCECCHIO	Diazza Lavagnini 2		Infrastrutture Territorio S.r.l. Pro Iter Progetto
9326834AE4	AZIENDA USL TUSCANA CENTRU	AQZ - TUSCANA - 1	D/2C220006000006	Ospedale sicuro	FI	FUCECCHIU	Piazza Lavagnini .2	TANI	Infrastrutture Territorio S.r.l.







ALLEGATO D.2.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- o M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"
- o *Target:* n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- o M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
- o Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- o M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
- o Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
- o <u>Target PNRR</u>: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
- O *Target PNC*: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI SICURI.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

TRA

-	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.	p.A
	- INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale soc	iale
	€ 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Ro	ma
	n. 05678721001, (di seguito, " <i>Invitalia</i> "), in persona di, giu	usta
	·	







Ε

•	[operatore economico] , con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta
	;
	[operatore economico] , con sede legale in (), Via
	, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta
	;
	l'operatore economico , con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta
	;
	il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico,
	con sede legale in (), Via c.a.p c.a.p, capitale
	sociale € i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n.
	, Codice fiscale n
	di, quale <i>mandatario</i> , dall'operatore economico
	, con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di
	, Codice fiscale n, Partita IVA n.
	, in persona di, giusta, quale
	mandante, e dall'operatore economico, con sede legale in
	, capitale sociale €
	, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n,
	Codice fiscale n, Partita IVA n, in persona di
	, quale <i>mandante</i> ;
	il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico,
	con sede legale in (), Via c.a.p c.a.p. capitale
	sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n.
	, Codice fiscale n, Partita IVA n, in persona
	di, quale mandatario, dall'operatore economico
	, con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di
	, Codice fiscale n Partita IVA n.
	, giusta, quale







mandante, e dall'operatore	economico, co	on sede legale i	in
(), Via	c.a.p, c	capitale sociale	€
, i.v., iscritto	nel Registro delle Imprese di	al n	,
Codice fiscale n	Partita IVA n	, in persona o	di
, giusta	, quale mandante;		
_	·		

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, "**M6 Salute**"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare").
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "CIS") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli







Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni").

- h) Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia") ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021.
- j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");
- k) i Soggetti AttuatoriEsterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali"); di seguito elencati:
 - Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "Servizi Tecnici");
 - Sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, "Servizi di Verifica");
 - Sub-lotto prestazionale 3: Lavori (di seguito, "Lavori");
 - Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui







all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti di seguito, "Lavori in Appalto Integrato");

- Sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, "Servizi di Collaudo"),;
- m) all'esito della Procedura, con provvedimento n. del/...., è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. _____, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "*Disciplinare Unico*"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "*Cluster Assegnato*");
- o) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ____;
- p) la Tabella allegata come *sub* **Allegato 1** al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico n. ___ e il Sub-lotto Prestazionale 2,
 - l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori Esterni, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia,
 - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori Esterni. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati; nonchè
 - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- q) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- r) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2;
- s) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi;







- t) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- u) [IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA E' STATA ACQUISITA:] in data Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori Esterni, ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di; [OPPURE IPOTESI 2: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON E' STATA ANCORA ACQUISITA:] il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte la Prefettura - UTG di, dell'informazione antimafia, richiesta in data, ai sensi del articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN ALTERNATIVA] ovvero attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori Esterni recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori Esterni recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI

- 1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
- 2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 2 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
 - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;







- le risposte alle richieste di chiarimento;
- Provvedimento di Aggiudicazione;
- Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 2 nel Lotto Geografico ____;
- Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.
- 3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
- 4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori Esterni per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori Esterni ai sensi del presente Accordo Quadro.
- 5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC.
- 6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica della progettazione di cui al Lotto Geografico _____Sub-lotto Prestazionale 2, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 2.
- 2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori Esterni affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
- 3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e che saranno oggetto dei







singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.

- 4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore Esterno, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
- 5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore Esterno, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore Esterno uno o più Contratti Specifici relativi a servizi di verifica della progettazione che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
- 6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore Esterno competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore Esterno non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
- 7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori Esterni che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
- 8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
- 9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
- 10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.	Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al
	Sub-lotto Prestazionale 2, è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi
	ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico , comprensivi di oneri della
	sicurezza, al netto di IVA (di seguito "Valore Massimo Stimato Lavori") maggiorato del 10% (dieci
	percento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti
	dell'Accordo Quadro (di seguito, "Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ").

2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a €	, (Euro	/), inclusi
--	---------	-------------







	gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).
3.	Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a €, (Euro), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a €, (Euro) maggiorato del 10% (dieci per cento).
4.	Fermo restando quanto precede, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, è pari al 5 % (cinque per cento) del summenzionato Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, ossia è pari a €
5.	L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
6.	Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori Esterni ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
7.	Ogni Soggetto Attuatore Esterno può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
8.	Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conteranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n.25.
	ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
1.	Il presente Accordo Quadro ha una durata fino
2.	Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3.	Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia

5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno attiverà

esaurito o comunque non più capiente.







mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore Esterno sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore Esterno in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

- Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore Esterno emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato "Allegato E" al Disciplinare Unico - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
- 2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore Esterno, , lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal Soggetto Attuatore Esterno;
 - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
- 3. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo".
- 4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- 5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.







6. Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sublotto Prestazionale 2, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro,







un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore sarà tenuto, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori Esterni la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
- 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi







competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

- 2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare assumendone i relativi rischi un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore Esterno o dai Soggetti Attuatori Esterni, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
- 3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
- 4. L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto sono essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore Esterno e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
- 5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando anche mediante adeguata istruzione dello stesso che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
- 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori Esterni ed Invitalia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

- 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2.
- 2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, non è prevista alcuna revisione







dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

- 3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle spese generali (spese ed oneri accessori) per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di verifica della progettazione, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.
- 4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

- 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
- 2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.
- 3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro
 e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed
 effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
 consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
- 4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
- 5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve







darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori Esterni.

- 6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore Esterno, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
- 7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori Esterni.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 2.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro

1.	L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2, a tutela delle obbligazioni
	assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.
2.	L'Appaltatore ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n, emessa in data// dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di €
	(Euro), pari al% dell'importo richiesto con la nota n. Prot del/
3.	L'Appaltatore
4.	[ecc.]







5. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 2.

ARTICOLO 13 - PENALI

- 1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore Esterno, a partire dallo 0,6% (zero virgola sei per mille) fino all'1% (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- 2. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (venti per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
- 3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2.

ARTICOLO 14 - RECESSO

- 1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore Esterno, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore Esterno.







- 4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
- 5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale
 Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
- 2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore Esterno entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
- 3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori Esterni interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
- 4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Invitalia non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere







- o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore Esterno dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
- 5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
- 6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
- 7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.
- 2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:
 - a) la mandataria, il Soggetto Attuatore Esterno può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, recede dall'Accordo quadro.
 - b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore Esterno un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - b.2dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.







- 2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, il Soggetto Attuatore Esterno e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
- 3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
- 2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
- 2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, e il Soggetto Attuatore Esterno medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 - RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

- 1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 2 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 2, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura UTG competente, le clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE)







2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.

- 2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 2) già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
- 3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

- 1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile
- 2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- 3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
- 4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
- 5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
- 6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto, composto da n. facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.







INVITALIA	
APPALTATORE [inserire dati Appaltatore]	
ECC.	

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 2 nel Lotto Geografico ____
- Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro.







ALLEGATO D.2.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- o M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"
- o *Target:* n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- o M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
- o Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- o M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
- o Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
- o <u>Target PNRR</u>: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
- O Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

TRA

-	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A
	- INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale
	€ 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
	n. 05678721001, (di seguito, " <i>Invitalia</i> "), in persona di, giusta
	······································

Ε





-	[operatore economico], con sede legale in (), Via
	, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta;
	[operatore economico] , con sede legale in (), Via
	, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta
	;
	l'operatore economico , con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel
	Registro delle Imprese di al n, Codice fiscale n,
	Partita IVA n, in persona di, giusta
	;
	il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico,
	con sede legale in (), Via c.a.p c.a.p, capitale
	sociale € i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n.
	, Codice fiscale n
	di, quale <i>mandatario</i> , dall'operatore economico
	, con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di
	al n Codice fiscale n Partita IVA n.
	, in persona di, giusta, quale
	mandante, e dall'operatore economico, con sede legale in
	(), Via c.a.p, capitale sociale €
	, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n
	Codice fiscale n, Partita IVA n, in persona di
	, giusta, quale <i>mandante</i> ;
	il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico,
	con sede legale in (), Via c.a.p, capitale
	sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n.
	, Codice fiscale n, Partita IVA n, in persona
	di, quale mandatario, dall'operatore economico
	, con sede legale in (), Via
	c.a.p, capitale sociale €, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di
	, Codice fiscale n Partita IVA n.
	, in persona di, giusta, quale
	mandante, e dall'operatore economico, con sede legale in







c.a.p, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di al n al n	
Codice fiscale n, Partita IVA n, in pers	•
i seguito, siassun operatore economico e raggruppamento temporaneo l'"Annaltatore")	

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, "**M6 Salute**"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare").
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "CIS") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021,





OG2 OG11

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni").

- h) Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia") ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021.
- j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");
- k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- I) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali"); di seguito elencati:
 - Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "Servizi Tecnici");
 - Sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, "Servizi di Verifica");
 - Sub-lotto prestazionale 3: Lavori (di seguito, "Lavori");
 - Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti di seguito, "Lavori in Appalto







Integrato");

- Sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, "Servizi di Collaudo");
- m) all'esito della Procedura, con provvedimento n. del/...., è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. _____ , il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");
- o) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ____;
- p) la Tabella allegata come sub Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico n. e il Sub-lotto Prestazionale 2,
 - l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori Esterni, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia,
 - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori Esterni. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati; nonchè
 - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- q) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- r) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti **Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2;
- s) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi;
- t) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente







Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;

u)	[IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA E' STATA ACQUISITA:] in data
•	Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori Esterni, ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria
	ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di
	ACQUISITA:] il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte la
	Prefettura - UTG di, dell'informazione antimafia, richiesta in data
	, ai sensi del articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
	e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3,
	, , , ,
	co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n.
	120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN
	ALTERNATIVA] ovvero attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA].
	Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
	interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori Esterni
	recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori Esterni recederanno dai Contratti
	Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso
	delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo
	restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo
	32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1
	della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa
	dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
	all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
	an articolo o, acr 5:250: III 100/2011.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI

- 1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
- 2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 2 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
 - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;





- le risposte alle richieste di chiarimento;
- Provvedimento di Aggiudicazione;

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Agenzia nazionale per l'attrazione

- Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 2 nel Lotto Geografico ____;
- Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.
- 3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
- 4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori Esterni per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori Esterni ai sensi del presente Accordo Quadro.
- 5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC.
- 6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica della progettazione di cui al Lotto Geografico _____ Sub-lotto Prestazionale 2, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 2.
- 2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori Esterni affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
- 3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei







singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.

- 4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore Esterno, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
- 5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore Esterno, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore Esterno uno o più Contratti Specifici relativi a servizi di verifica della progettazione che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
- 6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore Esterno competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore Esterno non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
- 7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori Esterni che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
- 8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
- 9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
- 10. Per alcuni Interventi,-la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.	Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al
	Sub-lotto Prestazionale 2, è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi
	ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico , comprensivi di oneri della
	sicurezza, al netto di IVA (di seguito "Valore Massimo Stimato Lavori") maggiorato del 10% (dieci
	percento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti
	dell'Accordo Quadro (di seguito, "Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ").

2.	Ш	Valore	Massimo :	Stimato	Lavori è	èparia€	,	(Euro	/)), incl	lus





	oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).
3.	Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a €
	a €, (Euro/) maggiorato del 10% (dieci per cento).
4.	Fermo restando quanto precede, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, è pari al 5 % (cinque per cento) del summenzionato Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, ossia è pari a €
5.	L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
6.	Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori Esterni ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
7.	Ogni Soggetto Attuatore Esterno può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
8.	Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conteranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n.25.
	ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
1.	Il presente Accordo Quadro ha una durata fino
2.	Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3.	Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4.	L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in

cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia

5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno attiverà

esaurito o comunque non più capiente.







mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore Esterno sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore Esterno in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

- Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore Esterno emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato "Allegato E" al Disciplinare Unico - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
- 2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore Esterno, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal Soggetto Attuatore Esterno;
 - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
- 3. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo".
- 4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- 5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.



Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.





6. Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sublotto Prestazionale 2, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro,







un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore sarà tenuto, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori Esterni la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
- 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi







competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

- 2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare assumendone i relativi rischi un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore Esterno o dai Soggetti Attuatori Esterni, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
- 3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
- 4. L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto sono essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore Esterno e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
- 5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando anche mediante adeguata istruzione dello stesso che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
- 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori Esterni ed Invitalia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

- 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2.
- 2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, non è prevista alcuna revisione







dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

- 3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle spese generali (spese ed oneri accessori) per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di verifica della progettazione, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.
- 4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

- 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
- 2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.
- 3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro
 e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed
 effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
 consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
- 4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
- 5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve





darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori Esterni.

- 6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore Esterno, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
- 7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori Esterni.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 2.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro

1.	L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita
	garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2, a tutela delle obbligazion
	assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati a
	medesimo.
2.	L'Appaltatore ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n
	dalla compagnia, con firma
	legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di €
	(Euro), pari al% dell'importo richiesto con la nota n. Prot del//
3.	L'Appaltatore ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n
	dalla compagnia, emessa in data/, con firma
	legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di €
	(Euro), pari al% dell'importo richiesto con la nota n. Prot del//
4.	[ecc.]







5. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 2.

ARTICOLO 13 - PENALI

- 1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore Esterno, a partire dallo 0,6% (zero virgola sei per mille) fino all'1% (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- 2. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (venti per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
- 3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2.

ARTICOLO 14 - RECESSO

- 1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore Esterno, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore Esterno.







- 4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
- 5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
- 2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore Esterno entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
- 3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori Esterni interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
- 4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Invitalia non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere







- o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore Esterno dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
- 5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
- 6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
- 7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.
- 2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:
 - a) la mandataria, il Soggetto Attuatore Esterno può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, recede dall'Accordo quadro.
 - b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore Esterno un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - b.2dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.







- 2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, il Soggetto Attuatore Esterno e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
- 3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
- 2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
- 2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, e il Soggetto Attuatore Esterno medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

- 1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 2 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 2, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura UTG competente, le clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE)







2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.

- 2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 2) già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
- 3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall' Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

- Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile
- 2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- 3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
- 4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
- 5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
- 6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto, composto da n. facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.







INVITALIA
APPALTATORE [inserire dati Appaltatore]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ECC.

- Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 2 nel Lotto Geografico ____
- Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro.